

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI**  
**DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E DELLA DGR**  
**8/7977 INTEGRATA DALLA DGR 8/8139**

**INDICE**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Istituzione della Commissione
Art. 3	Competenze della Commissione
Art. 4	Composizione della Commissione
Art. 5	Nomina della Commissione
Art. 6	Convocazione della Commissione
Art. 7	Quorum strutturale e funzionale
Art. 8	Attività di Segreteria della Commissione
Art. 9	Professionalità dedicata
Art. 10	Termini per l'espressione del parere
Art. 11	Indennità e rimborsi
Art. 12	Durata della Commissione e sostituzione dei suoi Componenti
Art. 13	Forme consortili e di associazione

**2015**

## **ARTICOLO 1 FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 81 – Istituzione delle Commissioni per il paesaggio, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata DGR n. 8/7977 del 06/08/08 e la DGR n. 8/8139 del 1/10/08.

## **ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio della Provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata DGR n. 8/7977 del 06/08/08 e la DGR n. 8/8139 del 1/10/08 quale organo tecnico consultivo, che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente Provincia.

## **ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 80 – Ripartizione delle funzioni amministrative, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata DGR n. 8/7977 del 06/08/08 e la DGR n. 8/8139 del 1/10/08, la Commissione per il paesaggio esprime pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente Provincia, per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- b) strade di interesse provinciale;
- c) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantomila volt;
- e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003.

1. Bis. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione si esprime obbligatoriamente:

- a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 di competenza dell'ente;
- b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 (secondo il combinato disposto del comma 2 del presente articolo);
- c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 80 – Ripartizione delle funzioni amministrative, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004, nonché le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori, per i Comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 n. 8/7977 e DGR n. 8/8139 del 1° ottobre 2008.

3. Ai sensi della DGR n. 8/7977 del 06/08/08 e della DGR n. 8/8139 del 1/10/08 la Commissione, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, potrà avere il compito di

esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» di cui alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

4. Alla Commissione per il paesaggio potrà essere altresì richiesto un parere consultivo non vincolante da parte dei Comuni:

- a) sulle proposte di piani e programmi da assoggettare a VAS ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 12/05 e s.m.i.;
- b) sui pian attuativi previsti dalla vigente legislazione regionale;

#### **ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è composta da cinque membri, compreso il Presidente.

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

3. Il ruolo di Presidente della Commissione è preferenzialmente da attribuire a personale dirigenziale interno all'Ente in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. I Componenti esterni devono avere particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. Sono scelti mediante ricorso a selezione pubblica, da effettuarsi a cura dell'Unità di Staff Pianificazione territoriale. Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all'individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da Funzionari interni all'Amministrazione Provinciale, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

5. Il Presidente della Commissione potrà avvalersi della consulenza di specifiche professionalità, senza diritto di voto, da ricercare preferibilmente all'interno delle consulenze già avviate nell'ambito delle discipline connesse al presente regolamento.

6. Ai lavori della Commissione per il paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti e i Funzionari delle Unità Operative, che hanno competenza nelle materie indicate all'articolo 3 del presente Regolamento, nonché il tecnico del Comune, ed eventualmente del Parco, nel cui territorio ricada l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.

#### **ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Presidente della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia, contestualmente alla nomina dei Componenti della Commissione, ne designa il Presidente e il Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

3. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

4. Il termine, di cui al precedente comma 2, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può mai essere inferiore a tre giorni.

5. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

## **ARTICOLO 7 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE**

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il paesaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti della stessa.

2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei Componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i Componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica, effettuata dalla Struttura tecnica di cui al successivo articolo 9.

3. I Componenti, che abbiano un interesse personale sull'argomento, per il quale debba essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

4. In caso di parità in assenza del Presidente, prevale il voto del Vice Presidente.

## **ARTICOLO 8 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione per il paesaggio sono garantite da personale dell'Unità di Staff Pianificazione territoriale.

2. La Segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano espressi all'unanimità o a maggioranza, in tal caso devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

4. Il verbale della seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa.

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

## **ARTICOLO 9 PROFESSIONALITA' DEDICATA**

1. Il dirigente dell'Unità di Staff Pianificazione territoriale individua, tra il proprio personale, una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

2. Alla professionalità di cui al comma 1 è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 63/2008.

3. In luogo della specifica professionalità, tenuto conto della propria organizzazione e del carico di lavoro, il dirigente del settore tutela territoriale ed ambientale può istituire apposita struttura tecnica cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

4. La struttura tecnica o la specifica professionalità potrà avvalersi della collaborazione e coordinamento operativo di altri Dipartimenti/Unità Operative della Provincia di Lodi che si dovessero rendere necessari funzionalmente alle tematiche trattate.

#### **ARTICOLO 10 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, comunque, nel caso in cui necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i dieci giorni successivi alla suddetta prima convocazione.

#### **ARTICOLO 11 INDENNITA' E RIMBORSI**

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alle commissioni previste dallo stesso D.Lgs. 42/2004 è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 12 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI**

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per il mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

2. I Componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

3. Qualora uno dei Componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.

#### **ARTICOLO 13 FORME CONSORTILI E DI ASSOCIAZIONE**

1. La Provincia di Lodi si rende disponibile ad attivare forme consortili e di associazione per la Commissione del paesaggio, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata DGR n. 8/7977 del 06/08/08 e la DGR n. 8/8139 del 1/10/08.